

REGOLAMENTO DELLE FORNITURE, SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 29 aprile 2009, integrato con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 26 novembre 2009 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 28 aprile 2014

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione e fonti

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti per l'esecuzione di lavori in economia e per l'acquisizione in economia di forniture e servizi che si riferiscono alle tipologie specificate dall'Ente Comune di Vimercate.
Il presente regolamento disciplina i suddetti procedimenti ai sensi degli articoli 5, comma 5, lettera h), e 125 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163) e ai sensi del Regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici (D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010).
2. Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale nel campo degli affidamenti indicati negli elenchi delle tipologie di beni e servizi e di lavori. Per quanto non espressamente previsto con il presente Regolamento, si rinvia ai principi generali, alle norme applicabili contenute nel Regolamento per la disciplina dei contratti, ed alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, in particolare di lavori, servizi e somministrazioni o forniture.

Art. 2 – Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite, in via generale, nei limiti degli stanziamenti approvati, nelle ipotesi tassativamente indicate all'articolo 125 del codice, per le specifiche tipologie di lavori e acquisizioni di beni e servizi e per gli importi come definiti ai successivi art. 5 per i servizi e le forniture e art. 14 per i lavori.
2. Nell'ottica di un'adeguata attività di programmazione, nessun intervento o acquisizione di importo superiore ai suddetti limiti che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurre l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di sottrarsi al ricorso all'appalto.
3. Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatici dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Dirigente responsabile; in particolare deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili, nel caso in cui si debba ricorrere ad esecuzione in economia a seguito di rescissione di contratto d'appalto.

Art. 3 - Atti autorizzatori e modalità di esecuzione

1. Il ricorso all'esecuzione in economia è stabilito con determinazione assunta dal Dirigente competente, salvo quanto previsto dall'articolo 9.
2. Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:

- a) per cottimi, quando l'esecuzione è assegnata a imprese o persone esterne al Comune;
- b) in amministrazione diretta, quando gli interventi sono effettuati in proprio, con materiali, utensili e mezzi di proprietà del Comune o opportunamente noleggiati;
- c) In forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

Art. 4 - Assegnazione degli affidamenti in economia

1. L'affidamento dei cottimi fiduciari avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
2. Per l'affidamento dei lavori in economia è seguito il criterio "unicamente del prezzo più basso" tutte le volte che le voci di capitolato per lavori risultino economicamente prevalenti rispetto alle voci accessorie delle somministrazioni di forniture e servizi.
3. Eccezionalmente, per lavori in cui sia essenziale la tempestività di esecuzione, il confronto oltre al prezzo potrà prevedere anche l'offerta di riduzione dei tempi di esecuzione mentre, nei casi di specialità dell'intervento indicato nel progetto, il confronto oltre al prezzo potrà prevedere l'offerta di tecniche di esecuzione, o di materiali, o di strumentazioni tecnologiche particolari.
4. Per i servizi, le forniture e nei contratti misti, quando i lavori risultino economicamente non prevalenti, a seconda del caso può essere applicato il criterio "unicamente del prezzo più basso" oppure quello "dell'offerta economicamente più vantaggiosa", che richiede la predeterminazione di diversi elementi di valutazione variabili, sulla base della natura degli interventi da eseguirsi a cottimo.
5. La procedura che, interpellando una pluralità di imprese, ricerca più offerte o preventivi da porre in competizione allo scopo di acquisire le condizioni più vantaggiose può essere adottata dal Dirigente competente anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria per il presente Regolamento.
6. I contratti necessari per l'esecuzione degli interventi sia in cottimo che in amministrazione diretta sono conclusi nella forma della lettera di affidamento o, per piccole spese di acquisto al minuto, mediante nota-ordinativo.
7. L'affidatario è pienamente responsabile nei confronti del Comune e di terzi per i fatti compiuti dalle persone di cui si avvale nell'eseguire il contratto; qualora dette persone dovessero risultare non competenti o affidabili, egli dovrà provvedere tempestivamente alla loro sostituzione, dando seguito alla richiesta motivata del Responsabile del procedimento.
8. L'esecutore delle prestazioni in economia non potrà invocare a propria giustificazione, in caso di lavori, servizi o forniture eseguite non conformemente alle previsioni di contratto, la non conoscenza delle disposizioni di gara, dovendo lo stesso presentare la dichiarazione di avvenuta conoscenza e integrale accettazione, nonché di accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento.
9. Per i lavori, ai sensi dell'articolo 173 c.2 del DPR n.207/2010, l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiore ad euro 40.000 è soggetto all'avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.
10. Per i servizi e le forniture, ai sensi dell'articolo 331 c.3 del DPR n.207/2010, l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiore ad euro 40.000 è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

11. I contratti di importo pari o compresi tra 40.000 e 150.000 euro sono soggetti a comunicazione all'Osservatorio limitatamente ai dati relativi all'aggiudicazione e stipulazione dei contratti entro 60 gg. dalla data di aggiudicazione. I contratti di importo superiore a 150.000 euro sono soggetti agli ordinari obblighi di comunicazione vigenti.

TITOLO II FORNITURE E SERVIZI

Art. 5 – Limiti di importo e tipologia di forniture eseguibili in economia

1. L'acquisizione di beni e servizi in economia per il Comune di Vimercate non può eccedere il limite di importo contrattuale di 60.000 euro (IVA esclusa), salvo i limiti di spesa di volta specificati negli articoli seguenti.
2. Come indicato all'articolo 2, nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottrarla all'applicazione dei limiti determinati dal presente regolamento. A questo fine il valore del limite di spesa è da considerarsi in riferimento ad un arco di tempo di dodici mesi, per ciascuna categoria di beni o servizi e sotto la responsabilità di ciascun Dirigente responsabile di servizi. Per le forniture pluriennali, il limite di spesa suddetto va quindi rapportato alla durata della fornitura, senza poter mai tuttavia superare il limite massimo di 211.000 euro indicato dall'art. 125, comma 9, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (soglia comunitaria). Tale soglia è adeguata in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
3. L'elenco delle categorie di beni e servizi acquisibili in economia è approvato con provvedimento del Direttore Generale o Segretario Generale su proposta motivata dei Dirigenti per quanto di propria competenza, con riguardo alle specifiche esigenze del Comune di Vimercate e nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e di economicità.

Art. 6 - Applicazione alle acquisizioni in aggregazione con altri enti

1. L'acquisizione dei beni servizi in aggregazione con altri enti comunali per i quali il Comune di Vimercate provvede ad effettuare la scelta del contraente non solo per se stesso ma anche su delega degli enti aggregati od associati, non può eccedere il limite di importo contrattuale di 211.000,00 euro, a norma dell'articolo 125, comma 9, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Tale soglia è adeguata in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
2. Il valore del limite di spesa di cui al comma precedente è da considerarsi in riferimento a ciascuna fornitura annuale o pluriennale di beni e servizi acquisibili in economia, per ogni categoria e per il fabbisogno riferito a un arco di tempo minimo di dodici mesi.

Art. 7 - Sistemi di affidamento e svolgimento della procedura

1. Per l'affidamento in economia di servizi e forniture attraverso la procedura di amministrazione diretta si osservano le disposizioni dell'articolo 125, comma 3, del codice degli appalti.

2. Ad esclusione dei casi di affidamento diretto indicati al comma 7, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
3. Le indagini di mercato, effettuate dalla stazione appaltante, possono avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico.

4. La lettera d'invito riporta:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- le eventuali garanzie richieste al contraente;
- il termine di presentazione delle offerte;
- il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento;
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
- l'indicazione dei termini di pagamento;
- eventuali requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

5. La richiesta d'offerta o lettera d'invito può essere inoltrata anche a mezzo fax o posta informatica e deve essere inviata nella medesima giornata a tutti gli interpellati, con invito a presentare il preventivo-offerta in busta chiusa entro un determinato termine.

6. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito

7. E' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento:

- a) per servizi o forniture fino a 25.000,00 euro (IVA esclusa),
- b) per alcune tipologie di fornitura contenute nell'elenco delle categorie di beni e servizi acquisibili in economia di cui all'articolo 5, comma 3, individuate dallo stesso Direttore Generale o Segretario Generale in modo specifico a questo fine.

Nei suddetti casi a) e b) va tenuto conto nella scelta del fornitore dei seguenti criteri di massima:

- principi di specializzazione del fornitore e di rotazione, ove siano presenti nell'Elenco degli operatori economici o sul mercato più ditte conosciute idonee,
- prezzi più competitivi rilevati attraverso indagini di mercato.

- c) Nei casi disciplinati dall'art. 57, c. 2, lett. a),b),c) del d.l.vo 163/2006.
- d) Per i servizi tecnici, di importo fino a 20.000 euro (IVA esclusa), di cui all'art. 91 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché per i servizi tecnici individuati preventivamente a norma dell'art. 5 del presente regolamento.
- 7. Il provvedimento di affidamento a procedura negoziata diretta in economia deve essere adeguatamente motivato, contenere la dimostrazione della corrispondenza del caso concreto alla fattispecie ammessa dalla norma e la dichiarazione di idoneità del contraente prescelto, e di congruità del prezzo
- 8. Nei limiti di importo che consentono l'affidamento a procedura negoziata diretta, quando si preferisca far precedere il conferimento da un'indagine di mercato intesa a verificare le migliori condizioni, l'incaricato al quale è affidata questa fase procedimentale può provvedervi anche attraverso indagine telefonica e registrazione dei dati nella pratica, con data e sua sottoscrizione.
- 9. Per le forniture ed i servizi ricorrenti non esattamente predeterminabili, che siano eseguibili in economia, si potrà far ricorso al "contratto aperto"; per gli articoli minuti si potrà utilizzare il confronto fra listini-prezzo.
- 10. Per forniture e servizi da affidare in economia, che siano di elevato contenuto tecnologico, il Dirigente competente, dopo avere dimostrato tale caratteristica, può riservare la selezione a ditte in possesso della certificazione europea di qualità oppure, qualora ricorra al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può prevedere l'attribuzione di una quota di punteggio predefinita per l'apprezzamento di detto requisito.

Art. 8 - Casi particolari

- 1. A norma dell'art.125, comma 10, del codice degli appalti, il ricorso al sistema di spese in economia é altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
 - c) acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
 - d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 9 - Impegni di spesa e ordinazioni in economia

- 1. L'impegno di spesa relativo ad ogni acquisizione di beni o servizi verrà effettuato attraverso l'adozione da parte del responsabile del servizio competente di determinazione di aggiudicazione o di affidamento diretto della fornitura e l'ordinazione al fornitore è disposta con apposita lettera.
- 2. Solo per forniture non programmabili o di completamento alla fornitura principale e fino all'importo complessivo annuo pari a 10.000,00 euro, con esclusione dell'IVA, per ciascun settore, l'ordinazione fatta a terzi sarà disposta attraverso buoni d'ordine che costituiranno impegno di spesa sugli appositi stanziamenti di bilancio e saranno l'unico titolo valido a comprovare la regolarità della pattuizione e dell'ordinazione e dovranno essere

obbligatoriamente allegati alle fatture; detti buoni saranno e sottoscritti dal responsabile del servizio e dovranno contenere il riferimento al presente regolamento e al competente intervento di Bilancio e capitolo Peg;

3. Preliminare alla procedura di cui al comma 2 del presente articolo è l'adozione di determinazione del responsabile del servizio, con la quale verrà prenotata la spesa complessiva il cui limite massimo annuale è definito al medesimo comma.

Art. 10 - Utilizzo di sistemi elettronici

1. Nel rispetto del disposto dei precedenti articoli il responsabile del procedimento può avvalersi, a supporto del procedimento medesimo di acquisto in economia, di sistemi elettronici e telematici secondo le disposizioni della normativa vigente.
2. Al fine di effettuare gli acquisti in economia attraverso strumenti telematici, la stazione appaltante può utilizzare il mercato elettronico, secondo quanto previsto e reso obbligatorio dalla normativa in vigore.
3. Il mercato elettronico è definito dall'art.328 del DPR n.207/2010 come segue:
mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'articolo 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Art. 11 Congruità dei prezzi

1. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato.
2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 5, del codice, la stazione appaltante può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico.

Art. 12 Convenzioni Consip

1. Permane l'obbligo, finchè sarà valida la normativa in materia di acquisti tramite il sistema convenzionale di cui all'articolo 26 della legge 23/12/1999 n.448 e successive modificazioni, di verificare, anche per gli acquisti effettuati con la procedura in economia di cui al presente regolamento, la presenza di convenzioni attive per prendere a riferimento i relativi parametri di qualità/prezzo.

TITOLO III LAVORI

Art. 13 Limiti di importo per i lavori

1. La presente sezione disciplina l'esecuzione dei lavori comunali in economia e delle forniture e servizi connessi e/o complementari, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.

2. Le procedure per gli affidamenti in economia previsti dalla presente sezione sono consentite fino all'importo di 200.000 Euro.
3. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.

Art. 14 Tipologia dei lavori eseguibili in economia

1. Fermo restando i limiti di importo indicati al precedente articolo 2, possono essere eseguiti in economia gli interventi, di seguito specificati:
 - A. Tutti i lavori e le somministrazioni rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché la riparazione, ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed attrezzature comunali, purché l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli artt. 55, 121, 122 del dlgs. 163/2006;

Si individuano i seguenti ambiti di intervento:

BENI IMMOBILI quali, in via esemplificativa: sede comunale - sedi di delegazioni comunali - edifici scolastici - teatri e biblioteche - centri socio assistenziali e laboratori - - impianti sportivi e per il tempo libero - edifici comunali adibiti a civile abitazione - immobili comunali adibiti ad attività produttive - cimiteri comunali - ed in genere tutti gli immobili, accessori e pertinenze appartenenti al patrimonio comunale, nonché quelli posseduti o su cui si agisce a qualunque legittimo titolo.

OPERE ED IMPIANTI quali, in via esemplificativa: strade e piazze comunali - reti fognanti, impianti di depurazione e acquedotti - acquisto e manutenzione dei cartelli indicatori e di segnaletica stradale, verticale e orizzontale - impianti di illuminazione - impianti per la distribuzione del gas, impianti termici, idrico sanitari, di condizionamento ed elettrici a servizio degli immobili comunali - lavori nel verde pubblico - in genere tutte le opere, i manufatti e gli impianti di ogni tipo di proprietà comunale.

- B. Manutenzione di opere o di impianti;
- C. Interventi non programmabili in materia di sicurezza. Si tratta dei lavori o servizi e connesse somministrazioni riferiti a qualunque opera, impianto o infrastruttura, finalizzati a rimuovere condizioni di non sicurezza per la collettività o per determinate categorie di cittadini, determinatesi a seguito di eventi imprevisi e quindi non fronteggiabili con gli interventi programmabili.
- D. Lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento della procedura di gara, da eseguirsi negli ambiti di intervento indicati per la lett. A.
- E. Lavori necessari per la compilazione dei progetti, individuati nelle seguenti tipologie:
 - a) scavi,
 - b) demolizioni,
 - c) prove penetrometriche,
 - d) sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere,
 - e) realizzazione di campioni ed interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione,
 - f) stratigrafie per l'individuazione delle opere d'arte.

- F. Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

Art. 15 Affidamenti in economia complementari all'appalto

1. Nei casi sottoindicati, il ricorso ai lavori in economia ha carattere accessorio o complementare di un'opera o di un lavoro eseguiti in appalto:
 - a) lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura di evidenza pubblica, nel limite di 200.000 Euro, disciplinati dall'art. 153 del D.P.R. 554/99 e s.m.i.;
 - b) opere e provviste in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi nel contratto, purché ciò sia contemplato nel capitolato speciale e, quindi nel procedimento di evidenza pubblica, e sempre che nel quadro economico del progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia tra quelle a disposizione dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 17 e 152, comma 1, lett. a) del D.P.R. 554/99 e s.m.i.. L'assegnazione di tali lavori può essere affidata in via diretta all'appaltatore individuato con la gara, nel limite del 50% del valore dell'appalto e comunque per un importo complessivamente non superiore a 200.000 Euro, purché il Responsabile del procedimento ne affermi l'utilità e la convenienza; potranno, entro il medesimo limite di importo, essere affidati anche ad altre imprese, con le modalità previste dal Regolamento dei contratti e dal presente Regolamento;
 - c) lavori in economia non previsti in alcun modo nel contratto d'appalto e nel progetto e che il Responsabile del procedimento reputa necessari in corso d'esecuzione, da effettuarsi con l'accantonamento di cui all'art. 44, comma 3 lett. b), del D.P.R. 554/99 e s.m.i.; possono essere affidati in via diretta all'appaltatore per un importo non superiore a 40.000 Euro, indipendentemente dalla possibilità di ricorrere ad approvazione di variante ai sensi di legge.
2. In tali casi, il Responsabile del procedimento degli interventi in economia è lo stesso designato per l'opera.
3. I lavori in economia previsti nel quadro economico di opera pubblica, approvato, non richiedono alcun ulteriore atto autorizzatorio, qualora il provvedimento di approvazione del progetto ne abbia sancito l'utilizzabilità, attuando in tal modo quanto definito dall'art. 152, comma 2, del D.P.R. 554/99 e s.m.i.; l'uso di tali somme da parte del D.L. è tuttavia subordinato all'autorizzazione del Rup.

Art. 16 Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto

1. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
2. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, i lavori ed i servizi individuati tra le tipologie di cui al presente Regolamento sono direttamente gestiti dal Responsabile del nucleo dell'intervento specifico, sotto la vigilanza del Rup.
3. Il Rup, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento, con contratti sottoscritti dal Dirigente competente, seguendo le modalità procedurali definite per i servizi o le forniture.

4. Si può procedere con il sistema dei lavori in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento in cottimo, nel rispetto delle norme contenute nei precedenti articoli.

Art. 17 Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione degli interventi mediante cottimo, il Dirigente del Servizio attiva l'affidamento, con procedura negoziata nel rispetto dell'art. 4, nei confronti di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie individuate ai precedenti art. 14 e 15.
2. I lavori da eseguire in cottimo devono risultare da apposito progetto redatto esclusivamente in forma esecutiva o definitiva oppure da semplice perizia di stima, contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il quadro economico dell'intervento.
3. Quando l'importo dei lavori da eseguirsi per cottimo è ricompreso nella fascia tra i 40.000 e inferiore a 200.000 Euro, si procede esperendo confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 125, c.8 del Dlgs. 163/2006, come riportato all'art. 4 del presente regolamento.
4. Ai sensi dell'art. 125, c.8, secondo periodo, per i lavori di importo inferiore a 40.000 Euro il Dirigente competente può avvalersi dell'affidamento diretto, con applicazione dei criteri della specializzazione, in relazione alla prestazione da eseguire, e della rotazione.
5. Nella procedura di confronto concorrenziale non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale. Quando la Commissione di gara ipotizzi l'anomalia, attiva il procedimento di contraddittorio con esclusione delle offerte per le quali i concorrenti non abbiano presentato adeguate giustificazioni.
6. Per interventi di importo contenuto entro 50.000 Euro, assegnati in cottimo o in appalto, la qualificazione dell'esecutore è di regola comprovata dalla relativa iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente alle prestazioni da affidare.

Art. 18 Lavori d'urgenza

1. Ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 554/99 e s.m.i., in tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato e controfirmato dal Dirigente di Servizio. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

Art. 19 Lavori di somma urgenza

1. Ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. 554/99 e s.m.i., in circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, chi si reca prima sul luogo tra il Responsabile del procedimento e/o il tecnico, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, e semprechè non si possa provvedere con affidatario diverso, si procede con l'ingiunzione prevista all'art. 136, comma 5, del D.P.R. 554/99 e s.m.i..
4. Il Responsabile del procedimento, o il tecnico incaricato, compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Dirigente di Servizio che controfirma la perizia e provvede ad assicurare la copertura della spesa, e l'approvazione dei lavori da parte della Giunta Comunale.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo comunale, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 20 Perfezionamento del contratto di cottimo – Garanzie

1. Il contratto di cottimo deve indicare almeno quanto richiesto dall'art. 144, comma 3, del D.P.R. 554/99 e s.m.i.: l'elenco dei lavori e delle somministrazioni, le condizioni di esecuzione, il termine di ultimazione, i prezzi e le modalità di pagamento, le penalità per ritardo e il diritto del Comune di risolvere in danno il contratto per inadempimento, mediante semplice denuncia.
2. L'affidamento mediante lettera-contratto è concluso dalla data di ricevimento da parte del Dirigente proponente di copia di tale documento controfirmata dall'affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nel contratto.
3. Le ditte esecutrici del cottimo sono tenute a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto dei lavori, a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare oppure qualora il corrispettivo avvenga in un'unica soluzione ad ultimazione dell'intervento o quando sia contenuto nell'importo di 40.000 Euro, il Dirigente competente ritenga di prevedere l'esonero dalla cauzione; in caso di interpello plurimo, tale esenzione andrà precisata nella richiesta di presentazione dei preventivi-offerta.
4. Di norma per i lavori in economia si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria e da quella relativa alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata a saldo, mentre la polizza specifica "all risks" può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.
5. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'Amministrazione applica le penali previste nel contratto, secondo le modalità stabilite dallo stesso, le quali includeranno anche lo strumento della risoluzione contrattuale.
6. Si prescinde inoltre dalla formalizzazione di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale del progettista interno all'Amministrazione.

Art. 21 Piani di sicurezza

1. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, nei contratti di cottimo va richiamato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 22 Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

1. Per i lavori eseguiti in economia, sia in cottimo che in amministrazione diretta, è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole contenute nel Regolamento generale dei LL.PP., con particolare riferimento agli artt. da 176 a 182; si procederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti, mentre il collaudo è sempre escluso, essendo i lavori in economia contenuti entro l'importo di 200.000 Euro.
2. In caso di lavori di importo non superiori a 10.000 Euro, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un attestato di conformità rilasciato dal D.L. e controfirmato dal Rup.
3. E' compito del Responsabile del procedimento documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto di cottimo, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni che formano oggetto di fattura, corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi ed emettere il certificato di regolare esecuzione.

Art. 23- Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione per 15 giorni all'Albo pretorio del Comune a seguito dell'esecutività della relativa delibera di approvazione.

Art. 24 – Norma finale

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento abroga e sostituisce integralmente i seguenti:
 - Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 30.09.2005 e modificato con successiva deliberazione n. 58 del 21.09.2007;
 - Regolamento per i lavori in economia, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 26.07.2000.

ADOZIONE REGOLAMENTO E MODIFICHE

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 29 aprile 2009, n. 16, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 7 maggio al 22 maggio 2009.

Il presente regolamento è stato modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 26 novembre 2009, n. 50, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 2 dicembre 2009 al 17 dicembre 2009.

Il presente regolamento è stato modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 28 aprile 2014, n. 23, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 6 maggio 2014 al 21 maggio 2014.

--

PUBBLICAZIONE

Il presente regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi dal 7 maggio al 6 giugno 2009.

Il presente regolamento, con le modifiche apportate, è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e cioè dal 2 dicembre 2009 al 1° gennaio 2010.

Il presente regolamento, con le modifiche apportate, è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e cioè dal 6 maggio 2014 al 5 giugno 2014.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, essendo trascorso il periodo di pubblicazione a termini di legge, è entrato in vigore in data 23 maggio 2009

Il presente regolamento, come modificato, è entrato in vigore in data 18 dicembre 2009.

Il presente regolamento, come modificato, è entrato in vigore in data 17 maggio 2014